



STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA

TITOLO I PRINCIPI

Articolo 1 Natura e sede

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto.
2. La Camera di Commercio di Pistoia ha sede in Pistoia – Corso S. Fedi, 36 e può dotarsi di uffici distaccati.

Articolo 2 Sigillo e Logo

1. Il sigillo della Camera di Commercio è costituito da: cavaliere con scudo, bandiera e bordature del cavallo a scacchi bianchi e rossi su fondo blu, racchiuso in cerchio contenente le parole "QUE VOLO TANTILLO PISTORIA CELO SIGILLO".
2. Il logo della Camera di Commercio è costituito dal sigillo posto in alto a sinistra del marchio del sistema camerale, rappresentato da un segno grafico di colore rosso scuro costituito da una linea orizzontale con estremità sinistra arrotondata e estremità destra squadrata, entrambe rivolte verso l'alto, simboleggianti la C di "Camere di commercio" e la I di "Italia" unite in un "contenitore dinamico" che richiama la prua di una nave. Sopra il segno distintivo è posizionato il logo-tipo riportante la dicitura "Camera di Commercio di Pistoia" in grigio.

Articolo 3 Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. La programmazione degli interventi economici è formulata in coerenza con quella dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.
3. La Camera di Commercio, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche, collaborando con le altre amministrazioni pubbliche per garantire la piena operatività della Comunicazione Unica e dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
 - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
 - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

- all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
- f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni;
 - m) costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
 - n) promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile e delle successive leggi che regolano la materia;
 - o) formulazione di pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli enti locali sulle questioni che comunque interessino le imprese della propria circoscrizione territoriale.
4. La Camera di Commercio singolarmente o in forma associata, esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Camera di Commercio promuove ovvero realizza strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, purché necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali; l'ente partecipa, direttamente o indirettamente, insieme con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, purché strettamente necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 580/93.
6. La Camera di Commercio, inoltre, ha facoltà di costituire aziende speciali, operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia locale.
7. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana e con l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, può partecipare agli accordi di programma ed alle altre iniziative rientranti nella programmazione negoziata.

Articolo 4

Principi ispiratori dell'attività

1. La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, semplificazione, integrità e pari opportunità.
2. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.



Articolo 5

Autonomia statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto camerale stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
3. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalle Regioni e nei casi previsti dallo Statuto.
4. I regolamenti sono adottati con delibera del Consiglio camerale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

Articolo 6

Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi e ruoli, ovvero dalle altre funzioni previste dall'ordinamento per i quali si richiede una gestione a livello di rete.

TITOLO II ORGANI

CAPO I GLI ORGANI

Articolo 7 Gli organi camerali

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

CAPO II IL CONSIGLIO

Articolo 8 Composizione e durata

1. Il Consiglio è composto da 23 membri ripartiti secondo quanto risulta dall'allegato "A" allo



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

statuto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
3. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.
5. Lo scioglimento del Consiglio camerale si verifica nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.
6. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale

Articolo 9

Funzioni del Consiglio camerale

1. Il Consiglio è l'organo generale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predisporre e approva lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;
 - c) elegge, tra i suoi componenti, la Giunta;
 - d) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base delle proposte della Giunta;
 - g) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio e delle aziende speciali secondo le disposizioni di legge;
 - h) esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
 - i) può istituire apposite Commissioni come disciplinate dal successivo art. 13;
 - j) adotta il regolamento per il proprio funzionamento;
 - k) adempie ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Articolo 10

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica provinciale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
2. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto a:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti sull'attività camerale e delle aziende speciali e formulare eventuali proposte; in merito alle richieste e alle proposte formulate deve essere data risposta nell'ambito dell'attività del Consiglio;



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento sul funzionamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.
3. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità e imparzialità.

Articolo 11

Cessazione dalla carica di consigliere

- 1. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o morte.
- 2. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
- 3. I consiglieri decadono dalla carica:
 - a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la loro nomina;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge.
- 4. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di morte o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
- 5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio camerale

- 1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in quattro sessioni entro i termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
- 2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando venga convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta della Giunta o di almeno 9 consiglieri, con l'indicazione in tal caso degli argomenti che si intendono trattare.
- 3. Il Consiglio è organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni.
- 4. Le riunioni sono convocate mediante avviso, inoltrato anche per telegramma, fax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno 7 giorni prima della riunione. Per ragioni di urgenza il consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno 3 giorni prima della riunione; con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
- 5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
- 6. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.
- 7. Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per la elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
- 8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta. Lo scrutinio segreto si adotta per le



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

deliberazioni concernenti persone o quando lo richieda almeno la maggioranza dei presenti.

9. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto o per acclamazione; l'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto. La nomina dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti avviene a scrutinio palese.

10. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, ovvero nei casi previsti dal regolamento di funzionamento, le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario Generale.

11. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera o delle aziende speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

Art. 13 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, le quali svolgono funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.

2. La Commissione, che per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve concludere i propri lavori entro novanta giorni dall'insediamento, con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.

3. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni consultive, operanti in settori di particolare rilevanza per l'economia provinciale, con funzioni di supporto alla Giunta e al Consiglio camerale nel rispetto delle rispettive competenze, incluso lo studio e la proposta di piani organici di sviluppo e di promozione dei settori di riferimento. Il Consiglio camerale, al momento dell'istituzione delle Commissioni di cui al presente comma, ne determina la composizione, sulla base di criteri di professionalità e di attinenza con la materia attribuita, nonché la durata che, comunque, non potrà eccedere quella del mandato.

4. La partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui al presente articolo non dà diritto all'attribuzione di alcun compenso, indennità o gettone comunque denominato.

CAPO III **LA GIUNTA**

Articolo 14 **Natura composizione e durata**

1. La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente.

2. La Giunta Camerale è composta dal Presidente e da un numero di membri variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 5; il numero è determinato dal Consiglio con votazione immediatamente precedente a quella di elezione della Giunta, con la maggioranza prevista dall'art. 12, comma 6.

3. È comunque garantita nella Giunta la rappresentanza di almeno un membro eletto in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

5. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.

Articolo 15

Funzioni della Giunta camerale

1. La Giunta Camerale:

- a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente;
- b) adotta il regolamento per il proprio funzionamento interno;
- c) attua gli indirizzi generali determinati dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
- d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, nonché i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale;
- e) predispose per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
- f) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, sulla costituzione di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
- g) delibera l'eventuale istituzione di uffici distaccati nei comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- h) delibera la partecipazione ad accordi di programma;
- i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- j) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di mediazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, in base ai regolamenti adottati dal Consiglio;
- k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.;
- l) formula – sentito il Consiglio Camerale o su proposta di questo – pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;
- m) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
- n) svolge, avvalendosi dell'organo di valutazione strategica, l'attività di valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati, anche con riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed alle aziende speciali;
- o) designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l'incarico di Vice Segretario Generale Vicario;

2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.



Articolo 16

Modalità di elezione della Giunta camerale

1. Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
3. In caso di parità di voti, il Presidente procede ad una nuova votazione dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
4. Per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di settore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti o in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 3.
5. Ove non risulti rispettata la previsione di cui all'art. 14, comma 5, il Presidente, al fine di garantire l'osservanza della norma, procede ad una nuova votazione, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio.
6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.

Articolo 17

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le riunioni della Giunta camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.
2. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, inoltrato anche per telegramma, fax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta; per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta viene convocata dal Presidente della Camera di Commercio o su suo ordine. In via straordinaria può essere convocata quando lo richiedano almeno quattro componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La Giunta Camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma 3. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario Generale. Possono altresì intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
8. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta Camerale, senza diritto di voto,



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

Articolo 18

Componenti della Giunta camerale

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale e nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività della Camera di Commercio.
2. I componenti della Giunta rappresentano e perseguono gli interessi dell'economia provinciale senza vincolo di mandato; essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Articolo 19

Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Articolo 20

Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta Camerale, a maggioranza dei presenti nella prima seduta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

CAPO V

CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 21

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio: decadenza – dimissioni

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta Camerale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le cause di decadenza del Presidente e dei componenti della Giunta Camerale sono stabilite dalla legge; la decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza di essa e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.
3. La decadenza dalla carica di consigliere determina quale effetto la decadenza da Presidente e da membro della Giunta.
4. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta Camerale sono presentate per iscritto al Consiglio Camerale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

5. In caso di dimissioni o decadenza, la Giunta Camerale rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

6. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, per la quale il Consiglio sarà convocato non oltre 60 giorni dalla data di inizio della vacanza.

Articolo 22

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale Vicario o dal componente dell'organo collegiale più giovane di età.

CAPO VI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 23

Il Collegio Revisori – Composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio Camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio quest'ultimo sarà sostituito da uno dei membri supplenti, in attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca con le modalità di legge e di Statuto il proprio membro. Il Consiglio attiva le procedure per la sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

3. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.

4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al Collegio dei revisori delle aziende speciali.

5. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio della pari opportunità tanto per i membri effettivi quanto per i supplenti.



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

Articolo 24

Funzionamento del Collegio revisori

1. Il Collegio è convocato dal suo Presidente per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo.

Articolo 25

Competenze del Collegio revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Riferisce al Presidente – che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio – sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

2. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, ad ispezioni e controlli ed hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. Gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge, altresì, i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

4. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Articolo 26

Ordinamento della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

2. La Camera di Commercio disciplina con appositi provvedimenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 27

Il Segretario Generale

1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività. In particolare:

a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

- b) nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;
- c) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
- d) ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, eventualmente coadiuvato da funzionario camerale dallo stesso appositamente incaricato, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
- e) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera;
- f) adotta i provvedimenti amministrativi comunque occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- g) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie a seguito di eventuali accertamenti negativi;
- h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;
- i) richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- j) svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- k) decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- l) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerale.

2. In caso di comprovata necessità il Segretario generale, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, può assumere la responsabilità della conduzione di una o più Aree dirigenziali.

3. Il Segretario Generale è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge.

4. La Giunta nomina su proposta del Segretario Generale, il dirigente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 28 **La dirigenza**

1. Ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

2. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:

- a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi, ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- b) nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
- c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono;



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

- d) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla propria area;
- f) svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale.

Articolo 29

Forme di valutazione

1. La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.

Articolo 30

Il personale

- 1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
- 2. La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta con cadenza triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.
- 3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI E AZIENDE SPECIALI

CAPO I

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 31

Partecipazioni

- 1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente od in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.
- 2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative che abbiano per oggetto obiettivi ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. Ai fini della partecipazione, la Camera deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali.

Articolo 32

Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

degli Enti partecipati nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.

2. I medesimi rappresentanti informano almeno annualmente gli Organi della Camera sulla gestione dell'Ente al quale sono preposti. Qualora richiesto redigono e presentano relazioni dettagliate sull'attività dell'Ente e sui progetti di sviluppo.

CAPO II

LE AZIENDE SPECIALI

Articolo 33

Aziende Speciali

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, Aziende Speciali secondo le disposizioni del codice civile, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.

2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta camerale. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

3. Per la realizzazione delle attività, nel rispetto comunque delle normative vigenti, le Aziende Speciali possono operare direttamente o stipulando accordi e convenzioni di collaborazione con altri Enti ed organismi pubblici e privati di comprovate professionalità, competenze ed esperienze professionali nei singoli settori di intervento, fermo restando che rimanga in capo all'azienda stessa l'attività prevalente.

4. Le Aziende Speciali sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta Camerale; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.

5. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione di Giunta Camerale.

6. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

7. Gli amministratori ed i componenti degli organismi di controllo delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Articolo 34

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di competenza



Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 26/2014 del 12.12.2014 e n. 18/2015 del 30.10.2015.

camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta camerale.

Articolo 35

Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell'ente camerale.

Articolo 35 bis

Consulta delle Associazioni

1. Al fine di favorire il dibattito sulla competitività del territorio, potenziando il raccordo con le componenti del sistema di rappresentanza delle imprese, è istituita la Consulta delle Associazioni.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, che provvede alla sua convocazione, ed è costituita dai Presidenti *pro-tempore* delle Associazioni territoriali delle categorie economiche che hanno partecipato alle procedure di rinnovo del Consiglio avendone titolo.
3. In caso di Associazioni territoriali organizzate su base pluriprovinciale o regionale è ammessa la delega ad un soggetto individuato tra le proprie figure al massimo livello di rappresentatività in ambito provinciale.
4. Sono altresì invitati a partecipare ai lavori della Consulta i Consiglieri nominati in rappresentanza del settore "Credito e Assicurazioni", delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela dei Consumatori e utenti, nonché il Presidente della Consulta provinciale dei liberi professionisti.
5. La Consulta fornisce pareri e proposte sulle materie di preminente interesse per le imprese.
6. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà diritto all'attribuzione di alcun compenso, indennità o gettone comunque denominato.

Articolo 36

Consulta dei liberi professionisti o delle libere professioni

1. È istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti dei colleghi professionali e delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a prevalente indirizzo giuridico-economico, scelti tra quelli che abbiano manifestato interesse a farne parte.
3. La Consulta è nominata dalla Giunta ed esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.



TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 37

Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata da apposito Regolamento secondo le norme vigenti ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Lo statuto ed i regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito web della Camera di Commercio.
2. Copia dello statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale on line.

Articolo 39

Revisione dello statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.
2. La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta Camerale o da almeno la metà dei consiglieri.

Articolo 40

Norma transitoria

1. Le disposizioni relative alla composizione del Consiglio e della Giunta e alle relative modalità di costituzione, nonché quelle relative al funzionamento della Giunta troveranno prima applicazione in occasione del rinnovo degli organi successivo all'approvazione del presente statuto. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento dell'insediamento degli Organi attualmente in carica.

Articolo 41

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO "A" ALLO STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Composizione del Consiglio camerale

Settori di attività economiche	Seggi
AGRICOLTURA	1
ARTIGIANATO	4
INDUSTRIA	3
COMMERCIO	4
COOPERATIVE	1
TURISMO	1
CREDITO E ASSICURAZIONE	1
TRASPORTI E SPEDIZIONI E SERVIZI ALLE IMPRESE	3
VIVAISMO (COD. ATECO 2007 01.3 E 01.19)	1
TERMALISMO (COD. ATECO 2007 96.04.2)	1
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI	1
ORGANIZZAZIONI DI TUTELA CONSUMATORI E UTENTI	1
LIBERI PROFESSIONISTI	1
TOTALE COMPONENTI IL CONSIGLIO CAMERALE	23